

REGOLAMENTO (CE) n. 1334/2000
del CONSIGLIO, del 22 GIUGNO 2000
(Gazzetta ufficiale n. L 159 del 30/06/2000)

Istituzione di un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

*visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'**articolo 133**,*

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

(1) I prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.

(2) È necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri, in particolare in materia di non proliferazione, e dell'Unione europea.

(3) L'esistenza di un sistema comune di controllo e di politiche armonizzate di applicazione e controllo in tutti gli Stati membri rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità.

*(4) L'attuale regime di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso fissato dal **regolamento (CE) n. 3381/94²** e dalla **decisione 94/942/ PESC³** deve essere ulteriormente armonizzato al fine di continuare a garantire controlli efficaci.*

(5) Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di linee direttrici sono elementi essenziali per un sistema di controllo efficace delle esportazioni. Tali elenchi sono stati stabiliti dalla decisione 94/942/PESC e dalle successive modifiche e dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento.

¹ GU C 399 del 21.12.1998, pag. 1.

² GU L 367 del 31.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 837/95 (GU L 90 del 21.4.1995, pag. 1).

³ GU L 367 del 31.12.1994, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/243/PESC (GU L 82 dell' 1.4.2000, pag. 1).

(6) La responsabilità delle decisioni in merito alle richieste di autorizzazioni di esportazione spetta alle autorità nazionali. Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso devono essere adottate nell'ambito della politica commerciale comune e, in particolare, del **regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969**, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni⁴.

(7) Le decisioni relative all'aggiornamento degli elenchi comuni di beni a duplice uso devono essere pienamente conformi agli obblighi e agli impegni che ciascuno Stato membro ha assunto in quanto membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

(8) Anche la trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori della Comunità dovrebbe essere sottoposta a controllo.

(9) Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative alla riesportazione e all'utilizzazione finale.

(10) Il 22 settembre 1998 i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea hanno firmato protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sulle attrezzature e sulle materie non nucleari specificate.

(11) La Comunità ha istituito un complesso organico di norme doganali contenute nel **regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992**, che istituisce un codice doganale comunitario⁵ e nel **regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione**⁶ che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92, i quali stabiliscono, tra l'altro, le disposizioni relative all'esportazione e riesportazione di beni. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d'applicazione da questi ultimi derivanti.

(12) A norma ed entro i limiti dell'**articolo 30 del trattato** e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri manterranno il di-

⁴ GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3918/91 (GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31).

⁵ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

⁶ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

ritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno della Comunità europea al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Tali controlli, essendo correlati all'efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità, saranno periodicamente riesaminati dal Consiglio.

(13) Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare provvedimenti intesi a conferire adeguati poteri alle autorità competenti.

(14) Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

(15) Nella risoluzione del 13 aprile 1999⁷ il Parlamento europeo ha espresso i suoi pareri.

(16) Il regolamento (CE) n. 3381/94 dovrebbe conseguentemente essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

a) "*prodotti a duplice uso*" sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;

b) "*esportazione*" è:

i) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 161 del **codice doganale comunitario**;

ii) una riesportazione, ai sensi dell'articolo 182 di detto codice, e

⁷ GU C 219 del 30.7.1999, pag. 34.

iii) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità; ciò si applica alla trasmissione orale di tecnologia tramite telefono solo quando tale tecnologia è contenuta in un documento, di cui una parte pertinente è letta o è descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo;

c) "*esportatore*" è qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto è determinante la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Per "*esportatore*" si intende altresì qualsiasi persona fisica o giuridica che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità.

Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità;

d) "*dichiarazione d'esportazione*" è l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione.

CAPO II

Ambito di applicazione

Articolo 3

1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'**allegato I**⁸ è subordinata ad autorizzazione.

2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 5, anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I.

3. Il presente regolamento non si applica alla fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie qualora esse comportino un movimento transfrontaliero di persone fisiche.

⁸ Gli originali allegati risultano da ultimo sostituiti dal **Regolamento (CE) n. 394/2006 del Consiglio del 27 febbraio 2006** (G.U. L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

4. Il presente regolamento non si applica ai prodotti a duplice uso che attraversano solamente il territorio della Comunità, vale a dire quelli che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno, oppure che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata.

Articolo 4

1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

2. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per "scopi militari" si intende:

- a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
- b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato;
- c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato.

3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione anche nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.

4. Un esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi nell'elenco di cui all'allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, deve informarne le autorità di cui al paragrafo 1, che decideranno in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.

5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1.

6. Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e le trasmettono, per quanto possibile, ai loro uffici doganali e alle altre autorità nazionali competenti.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 si applicano ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I.

8. Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 11 del **regolamento (CEE) n. 2603/69**.

Articolo 5

1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi.

3. Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

CAPO III

Autorizzazione d'esportazione

Articolo 6

1. Il presente regolamento istituisce un'autorizzazione generale di esportazione della Comunità per talune esportazioni, come indicato nell'**allegato II**⁹.

2. Per tutte le altre operazioni di esportazione per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore. Fatta salva la restrizione di cui al paragrafo 3, questa autorizzazione può essere specifica, globale o generale.

L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio della Comunità.

Se del caso, l'autorizzazione può essere subordinata a determinati requisiti e condizioni quale ad esempio l'obbligo di fornire una dichiarazione relativa all'utilizzazione finale.

3. I prodotti di cui alla parte 2 dell'allegato II non sono inclusi in un'autorizzazione generale.

4. Gli Stati membri indicano nelle autorizzazioni generali che queste ultime non possono essere utilizzate qualora l'esportatore sia stato informato dalle sue autorità del fatto che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 o qualora l'esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate.

5. Gli Stati membri mantengono o introducono nelle loro rispettive legislazioni nazionali la possibilità di concedere un'autorizzazione globale a un esportatore specifico per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più paesi specifici.

6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni d'esportazione di prodotti a duplice uso.

Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, la Commissione pubblica l'elenco di tali autorità.

Articolo 7

1. Se i prodotti a duplice uso, per i quali è stata chiesta un'autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell'allegato II o verso tutte le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso

⁹ Gli originali allegati risultano da ultimo sostituiti dal Regolamento (CE) n. 394/2006 del Consiglio del 27 febbraio 2006 (G.U. L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

che figurano nell'*allegato IV*¹⁰, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza deve essere indicata nella richiesta. Le autorità competenti dello Stato membro al quale l'autorizzazione viene richiesta consultano immediatamente le corrispondenti autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono loro le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell'autorizzazione. La comunicazione di obiezioni vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.

Se non pervengono obiezioni entro dieci giorni lavorativi, si considera che lo Stato membro consultato o gli Stati membri consultati non hanno obiezioni.

In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di dieci giorni. Tuttavia questa proroga non può superare i trenta giorni lavorativi.

2. Qualora un'esportazione possa recare pregiudizio a interessi vitali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere ad un altro Stato membro di non concedere l'autorizzazione di esportazione, oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente consultazioni di natura non vincolante con lo Stato membro richiedente, che dovranno terminare entro dieci giorni lavorativi.

Articolo 8

Ai fini del rilascio di un'autorizzazione d'esportazione ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:

- a) gli obblighi e gli impegni che ciascuno di loro ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;
- b) gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- c) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica il codice di condotta dell'Unione europea per l'esportazione di armi;
- d) considerazioni sulla prevista utilizzazione finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.

¹⁰ Gli originali allegati risultano da ultimo sostituiti dal Regolamento (CE) n. 394/2006 del Consiglio del 27 febbraio 2006 (G.U. L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

Articolo 9

1. Gli esportatori mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda d'autorizzazione di esportazione.
2. Le autorità competenti possono, ai sensi del presente regolamento, negare l'autorizzazione d'esportazione e annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già rilasciata. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell'autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione e comunicano le informazioni pertinenti agli altri Stati membri e alla Commissione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, in materia di riservatezza delle informazioni.
3. Prima che qualsiasi Stato membro rilasci un'autorizzazione di esportazione che è stata negata da un altro Stato membro o da altri Stati membri per una transazione essenzialmente identica nei tre anni precedenti, esso deve prima consultare lo Stato membro o gli Stati membri che avevano rifiutato l'autorizzazione. Se a seguito delle consultazioni lo Stato membro decide di rilasciare comunque l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

Articolo 10

1. Tutte le autorizzazioni d'esportazione specifiche e globali sono rilasciate per mezzo di formulari conformi al modello di cui all'**allegato III bis**¹¹.
2. A richiesta degli esportatori, le autorizzazioni d'esportazione globali che contengono limitazioni quantitative possono essere suddivise.
3. Le autorizzazioni d'esportazione generali concesse ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 sono pubblicate conformemente alle leggi e alle prassi nazionali. Esse vengono rilasciate agli esportatori conformemente alle indicazioni di cui all'**allegato III ter**¹¹.

CAPO IV

Aggiornamento dell'elenco dei prodotti a duplice uso

Articolo 11

Gli elenchi di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I e all'allegato IV sono aggiornati conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative

¹¹ Gli originali allegati risultano da ultimo sostituiti dal Regolamento (CE) n. 394/2006 del Consiglio del 27 febbraio 2006 (G.U. L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

CAPO V

Procedure doganali

Articolo 12

1. In occasione dell'espletamento delle formalità per l'esportazione di prodotti a duplice uso presso l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione d'esportazione, l'esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.

2. All'esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.

3. Fatte salve le competenze attribuitegli ai sensi del codice doganale comunitario, uno Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso di cui all'allegato I e coperti da valida autorizzazione d'esportazione lascino la Comunità attraverso il proprio territorio qualora abbia ragioni di sospettare:

a) che al momento del rilascio dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti;

b) che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Nel caso di cui al precedente paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione d'esportazione sono consultate immediatamente affinché possano adottare provvedimenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. Se dette autorità competenti decidono di mantenere l'autorizzazione, esse devono rispondere entro un termine di dieci giorni lavorativi che, su loro richiesta, può essere esteso a trenta giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci o trenta giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso sono liberati immediatamente. Lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali d'esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 14

Le disposizioni degli articoli 843 e degli articoli da 912 bis a 912 octies del **regolamento (CEE) n. 2454/93**¹² si applicano anche alle restrizioni relative all'esportazione, alla riesportazione e all'uscita dal territorio doganale dei prodotti a duplice uso per la cui esportazione è necessaria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

CAPO VI

Cooperazione amministrativa

Articolo 15

1. Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio che eventuali difformità di applicazione dei controlli all'esportazione effettuati su prodotti a duplice uso inducano deviazioni di traffico che potrebbero creare difficoltà ad uno o più Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti sugli utilizzatori finali sensibili, al fine di fornire agli esportatori interessati dal presente regolamento un livello di assistenza omogeneo.

3. Fatto salvo l'articolo 18 del presente regolamento, si applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del **regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997**, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola¹³, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

¹² Periodo così modificato dal **regolamento (CE) n. 2432/2001 del Consiglio del 20 novembre 2001** (G.U. L 338 del 20.12.2001, pag. 1).

¹³ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

CAPO VII

Misure di controllo

Articolo 16

1. Gli esportatori tengono dettagliati registri commerciali o documentazione dettagliata delle loro esportazioni secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:

- a) la descrizione dei prodotti a duplice uso;
- b) la quantità dei prodotti a duplice uso;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario;
- d) qualora siano conosciuti, l'utilizzazione finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

2. I registri o la documentazione di cui al paragrafo 1 sono conservati per una durata di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha luogo l'esportazione. Essi sono presentati alle autorità competenti dello Stato in cui è stabilito l'esportatore quando ne facciano richiesta.

Articolo 17

Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti:

- a) di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante prodotti a duplice uso;
- b) di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo all'esportazione, che possono consistere in particolare nel potere di ispezionare i locali nei quali le persone interessate a un'operazione di esportazione svolgono la propria attività.

CAPO VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 18

1. È istituito un gruppo di coordinamento presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro.

Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro e, tra l'altro:

- a) i provvedimenti che dovrebbero essere adottati dagli Stati membri per informare gli esportatori degli obblighi loro imposti dal presente regolamento;
- b) gli orientamenti in materia di formulari di autorizzazioni d'esportazione.

2. Il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può consultare le organizzazioni che rappresentano gli esportatori interessati dal presente regolamento.

Articolo 19

Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento e, in particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e delle relative disposizioni di applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 20

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in applicazione del presente regolamento, comprese le misure di cui all'articolo 19¹⁴. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Essa trasmette ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Articolo 21

1. Per il trasferimento all'interno della Comunità dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV è richiesta un'autorizzazione. Per i prodotti di cui all'**allegato IV, parte 2** l'autorizzazione non può essere un'autorizzazione generale.
2. a) Uno Stato membro può imporre un'autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se, al momento del trasferimento:
 - all'operatore consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori della Comunità;
 - l'esportazione dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad autorizzazione nello Stato membro dal quale i beni devono essere trasferiti, a norma degli articoli 3, 4 o 5 e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un'autorizzazione generale o globale;

¹⁴ In applicazione del presente regolamento è stato emanato il **D.Lgs del 9 aprile 2003, n. 96**.

- i beni non devono essere sottoposti a processi o a lavorazioni di cui all'articolo 24 del codice doganale comunitario nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti.

b) L'autorizzazione di trasferimento deve essere richiesta nello Stato membro da cui devono essere trasferiti i prodotti a duplice uso.

c) Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti vengono trasferiti, nell'ambito delle procedure di consultazione di cui all'articolo 7, viene immediatamente rilasciata all'operatore l'autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.

d) Gli Stati membri che impongono tale requisito informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

3. Le disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implicano alcun controllo alle frontiere interne della Comunità, ma unicamente controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio della Comunità.

4. L'applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti da uno Stato membro ad un altro di un determinato prodotto siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.

5. La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti intracomunitari di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo e sono presentati alle autorità competenti dello Stato membro da cui i prodotti sono stati trasferiti su loro richiesta.

6. Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intracomunitari da detto Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, categoria 5, parte 2 e che non sono elencati nell'allegato IV debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.

7. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all'interno della Comunità dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dalla Comunità. Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture ed avvisi di spedizione.

Articolo 22

Il presente regolamento non pregiudica:

- l'applicazione dell'**articolo 296 del trattato** che istituisce la Comunità europea;
- l'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 23

Il **regolamento (CE) n. 3381/94** è abrogato.

Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione d'esportazione formulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si continuano ad applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 3381/94.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2000.